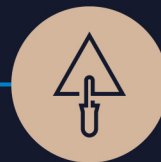


SINTESI CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO



Progettazione e Restauro

Aziende operanti del settore Progettazione, Lavorazione
e Rifinitura di Interni, Esterni, Arredi e Restauro

In vigore dal 01.04.2024 al 31.03.2027
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. F210



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFESAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



CONFESAL

Sottoscritto dalle parti sindacali e dei lavoratori: CONFLAVORO, CONFESAL, FESICA

SINTESI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PROGETTAZIONE, LAVORAZIONE E RIFINITURA DI INTERNI, ESTERNI, ARREDI E RESTAURO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti operanti nel:

- settore installazione di impianti in edifici pubblici, privati, artigianali, commerciali ed industriali;
- settore posa in opera di serramenti interni ed esterni, lavori di falegnameria e montaggio e installazioni di arredi ed affini;

Rientrano nel settore delle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti:

- idraulici;
- di condizionamento e caldaie;
- fotovoltaici;
- idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici;
- elettrici;
- telefonici;
- di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche;
- di sollevamento di cose e/o persone;
- radiotelevisivi;
- elettrodomestici;
- a gas;
- antincendio ed affini o similari;
- di allarme e sorveglianza;

Rientrano nel settore delle imprese di lavorazione e posa in opera di legno ed affini, nonché lavori di rifinitura nei sottoelencati mestieri:

- posa in opera di infissi interni ed esterni, in legno, pvc e leghe metalliche;
- posa in opera di pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge e piscine;
- posa in opera di arredi interni ed esterni;
- doratori di oggetti in legno;
- ebanisti, mobiliari e stipettai e falegnami;
- aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale;
- addobbatori e apparatori, tappezzeri in stoffa;
- costruzione e posa in opera di case, pareti prefabbricate e pensiline in legno e relativa manutenzione;
- progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate /ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini;
- trattamento e conservazione del legno
- produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio.

Rientrano inoltre nel settore le attività di manutenzione di aree verdi; pulizia e contenimento piante infestanti; irrigazione e gestione dei relativi impianti; trattamento delle piante con diserbanti, fertilizzanti e prodotti biologici.

STAGIONALITA'

In considerazione delle attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e dell'incidenza che su di esse ha l'alternanza delle stagioni, eventuali ipotesi di attività stagionale potranno essere previste previa richiesta all'Ente Bilaterale EBIASP da inviare tramite pec all'indirizzo ebiasp@pec.it, il quale emetterà il proprio parere entro 30 giorni, salvo la necessità di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. In caso di mancata risposta, la richiesta si intenderà respinta.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI										
Periodo di prova Art.2	La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: a. Quadri e secondo livello: 6 mesi; b. altri livelli: 3 mesi.										
Orario di lavoro Art. 7	40 ore settimanali suddivise di norma in 5 o 6 giornate lavorative.										
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.										
Straordinario, Notturmo, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th><th>Maggiorazione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavoro straordinario diurno feriale</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>Lavoro straordinario festivo</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>Lavoro straordinario notturno</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>Lavoro straordinario festivo notturno</td><td>50%</td></tr> </tbody> </table> È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, maggiorazione del 15%.		Tipologia	Maggiorazione	Lavoro straordinario diurno feriale	20%	Lavoro straordinario festivo	30%	Lavoro straordinario notturno	30%	Lavoro straordinario festivo notturno	50%
Tipologia	Maggiorazione										
Lavoro straordinario diurno feriale	20%										
Lavoro straordinario festivo	30%										
Lavoro straordinario notturno	30%										
Lavoro straordinario festivo notturno	50%										
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.										
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.										
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26. Quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173.										
Contratto di reinserimento Art. 25 bis	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza della struttura o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate: - prima metà del periodo: 85%; - seconda metà del periodo: 90%. Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.										
Mensilità	Quattordici.										
Premio risultato e scatto di merito Art. 30/31	Negoziato in sede aziendale.										
Malattia Artt. 36 e ss	Conservazione del posto: 180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata 720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi 720 GG → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.										

	INTEGRAZIONE → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale, avrà diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. In caso di sommatoria di più eventi, il periodo di comporto è fissato in un massimo di 240 giorni nell'arco temporale di 36 mesi. Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno												
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.												
Part time Art.76 e ss	• Maggiorazione del 10% per ore in regime di clausole elastiche e flessibili. • Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.												
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata.												
Tempo determinato Art.92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a tempo determinato nelle singole unità produttive con in forza fino a n. 5 lavoratori a tempo indeterminato come sopra conteggiati.												
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.												
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.												
Assistenza sanitaria integrativa e Ente Bilaterale Art. 122 e 129	EBIASP • Il contributo mensile all' E.B.I.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. • La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. • Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.B.I.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. FONDOSANI • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. • Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. • Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table border="1"> <tr> <td>da 1 a 5 :</td><td>€ 50,00</td></tr> <tr> <td>da 6 a 15 :</td><td>€ 100,00</td></tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td><td>€ 150,00</td></tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td><td>€ 250,00</td></tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr> <td>oltre 50:</td><td>€ 350,00</td></tr> </table> • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												

	per 14 mensilità.
--	-------------------

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 3° al 5°.

DURATA

La durata massima è fissata in:

- Impiegati tecnici ed operai: 5 anni;
- Impiegati amministrativi: 3 anni.
- La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage.
- La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.

RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:

- 1° anno 70%
- 2° anno 75%
- 3° anno 82%
- 4° anno 90%
- 5° anno 95%

RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:

- 1° anno 70%
- 2° anno 80%
- 3° anno 90%

Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

TABELLE RETRIBUTIVE

Tabella A

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi al 01/04/2024	Minimi retributivi al 01/04/2025	Minimi retributivi al 01/04/2026
Primo livello - Quadri*	€ 1.902,20	€ 1.930,75	€ 1.960,00
Secondo livello**	€ 1.826,00	€ 1.853,40	€ 1.881,20
Terzo livello	€ 1.660,55	€ 1.685,45	€ 1.710,75
Quarto livello	€ 1.578,35	€ 1.602,05	€ 1.626,10
Quinto livello	€ 1.511,85	€ 1.534,50	€ 1.557,50
Sesto livello	€ 1.427,10	€ 1.448,50	€ 1.470,25
Settimo livello	€ 1.360,10	€ 1.380,50	€ 1.401,20

*Da aggiungere indennità di funzione pari a 60€.

** Da aggiungere indennità di funzione pari a 40€.

APPENDICE A

ACCORDO SUL TEMPO DETERMINATO

Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 19 c. 1 D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. e, tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:

- Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di riparazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
- Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
- Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all'utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL, ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all'utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
- Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- Attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- Appalti di durata determinata;
- Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporta esteso (fino a 720 gg nell'arco di 48 mesi).

CCNL PROGETTAZIONE E RESTAURO

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2024

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Progettazione e Restauro, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.

